



Bruxelles, 16.6.2023
COM(2023) 313 final

2023/0181 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla conclusione dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra
l'Unione europea e la Repubblica d'Angola**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

Nel 2020 una proposta volta "*elabor[are] accordi più ambiziosi per agevolare, attrarre e sostenere gli investimenti in Africa*" è stata inclusa nella strategia globale dell'Unione europea (UE) per l'Africa¹.

La Repubblica d'Angola (di seguito "Angola") è la settima principale destinazione degli investimenti per gli investitori dell'UE nel continente africano, e rappresenta il 5,4 % del volume di investimenti esteri diretti dell'UE (9,9 miliardi di EUR di IED nel 2020). Sebbene l'economia dell'Angola si basi attualmente sulle sue abbondanti materie prime e risorse energetiche, il paese sta cercando di diversificare il proprio modello economico e negli ultimi anni ha compiuto notevoli sforzi per migliorare il clima degli investimenti a favore degli investitori esteri e locali. L'Angola sta avviando i negoziati per aderire all'accordo di partenariato economico (APE) tra l'UE e il gruppo APE della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe ("SADC"). Tuttavia l'APE non contiene disposizioni specifiche in materia di investimenti.

L'8 settembre 2020 il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Valdis Dombrovskis e il ministro del Commercio e dell'industria dell'Angola Victor Fernandes hanno rilasciato una dichiarazione congiunta che conferma "*l'intenzione di avviare discussioni esplorative su un accordo di investimento UE-Angola, oltre all'APE, incentrato sull'agevolazione degli investimenti*"².

Il 23 marzo 2021 la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio³ che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti. Il 26 maggio 2021 il Consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'avvio dei negoziati⁴ e ha adottato direttive di negoziato.

Il 22 giugno 2021 l'UE e l'Angola hanno dato il via ai negoziati per un accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili (di seguito "l'accordo"). Dopo quattro cicli di negoziati l'UE e l'Angola hanno concluso i negoziati il 18 novembre 2022.

L'obiettivo generale dell'accordo è migliorare il clima degli investimenti e facilitare la mobilitazione e il mantenimento degli investimenti tra l'UE e l'Angola in base a norme, misure e procedure moderne e semplificate in materia di investimenti esteri diretti. In tal modo l'accordo promuove lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e la creazione di posti di lavoro e rafforza le relazioni bilaterali in materia di investimenti. Fornisce inoltre una solida piattaforma per contribuire alla diversificazione dell'economia dell'Angola e alla sua integrazione nell'economia globale.

¹ Comunicazione congiunta del 2020 "Verso una strategia globale per l'Africa", JOIN(2020) 4 final, disponibile all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020JC0004>.

² https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/84859/5th-angola-eu-ministerial-meeting-joint-way-forward_en.

³ Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola sull'agevolazione degli investimenti, COM(2021) 138 final.

⁴ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica d'Angola per un accordo sull'agevolazione degli investimenti, 8441/21, 20 maggio 2021.

Si tratta del primo accordo sull'agevolazione degli investimenti mai negoziato dall'UE e l'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico che autorizza la conclusione dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e l'Angola.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Gli obiettivi di cui sopra sono coerenti con il trattato sull'Unione europea (TUE) secondo il quale l'UE opera per *"incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali"*⁵.

Gli obiettivi sono inoltre pienamente in linea con gli obiettivi dell'accordo di Cotonou⁶ e con i principi generali ivi promossi.

L'accordo corrisponde all'azione principale 12 (perseguimento di accordi per investimenti sostenibili con l'Africa e il vicinato meridionale) del riesame della politica commerciale della Commissione⁷, in cui la Commissione ha annunciato l'intenzione di *"proporr[e] una nuova iniziativa di investimenti sostenibili ai partner o alle regioni dell'Africa e del vicinato meridionale interessati a tale iniziativa [...] sotto forma di accordi di investimento autonomi o nel quadro della modernizzazione degli accordi commerciali esistenti"*.

L'accordo integrerà inoltre il futuro accordo sull'agevolazione degli investimenti per lo sviluppo i cui negoziati sono attualmente in corso in seno all'Organizzazione mondiale del commercio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Gli obiettivi sono coerenti con le altre politiche dell'UE, in particolare con la politica di sviluppo dell'UE.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'accordo rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE (investimenti esteri diretti).

L'accordo deve essere pertanto firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'accordo non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.

⁵ Articolo 21, paragrafo 2, lettera e), TUE.

⁶ Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000.

⁷ Comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva", COM(2021) 66 final.

- **Proporzionalità**

L'accordo rispetta il principio di proporzionalità, in quanto la conclusione di un accordo internazionale è lo strumento idoneo per assumere diritti e obblighi reciproci con un soggetto di diritto internazionale come un paese straniero.

L'accordo persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'UE e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Esso è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Inoltre contribuisce all'obiettivo dell'UE di creare catene di approvvigionamento sicure, diversificate e resilienti⁸, nonché agli obiettivi dell'UE in materia di commercio e sviluppo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio delle decisioni relative alla conclusione di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Da giugno a novembre 2020 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica⁹ chiedendo il contributo del Parlamento europeo, degli Stati membri, dei portatori di interessi e della società civile sulla revisione della politica commerciale dell'Unione europea, anche sulle modalità per rafforzare le relazioni commerciali e di investimento dell'UE con i paesi vicini e l'Africa.

La Commissione consulta regolarmente i portatori di interessi, ad esempio nel quadro del gruppo di esperti sugli accordi commerciali¹⁰ e del dialogo con la società civile¹¹. In particolare, i negoziati relativi all'accordo sono stati presentati e discussi nel corso dei dialoghi con la società civile del 24 novembre 2021 e del 17 marzo 2023.

Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il gruppo "Africa, Caraibi e Pacifico (ACP)" e il comitato della politica commerciale sui servizi e gli investimenti del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato informato tramite la sua commissione per il commercio internazionale (INTA), in particolare nel contesto di un

⁸ Comunicazione della Commissione "Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione", COM(2023) 165 final.

⁹ https://policy.trade.ec.europa.eu/consultations/consultation-trade-policy-review_it

¹⁰ <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/expert-groups/>.

¹¹ <http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/meetdetails.cfm?meet=11531>.

seminario specifico¹² tenutosi il 26 ottobre 2022. I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati trasmessi alle due istituzioni.

Nel corso dei negoziati la Commissione ha inoltre pubblicato sul proprio sito web¹³, aggiornato regolarmente, le relazioni sui cicli negoziali, le proposte di testo, i comunicati stampa, le schede informative e altro materiale informativo di base.

- **Assunzione e uso di perizie**

In sede di avvio dei negoziati la Commissione si è avvalsa di perizie esterne raccolte nel contesto della revisione della politica di investimento dell'Angola¹⁴, svolta dall'UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo), e di uno studio¹⁵ realizzato dalla Banca mondiale. Entrambe le relazioni sono state elaborate con il sostegno finanziario dell'UE. La relazione dell'UNCTAD ha fornito informazioni sul quadro per gli investimenti in Angola e sulle strozzature connesse al clima degli investimenti, che riguardano il sistema di ingresso e di avvio degli investimenti, le norme operative, la capacità e il coordinamento dell'amministrazione. Tali problemi limitano la capacità dell'Angola di sfruttare appieno il suo enorme potenziale di attrarre investitori in vari settori. Dalla relazione della Banca mondiale è emerso che gli investitori hanno indicato quali fattori critici che incidono sulle loro decisioni di investimento nei paesi in via di sviluppo la mancanza di trasparenza e prevedibilità nei rapporti con gli organismi pubblici, gli improvvisi cambiamenti delle disposizioni legislative e regolamentari e i ritardi nell'ottenimento di autorizzazioni e approvazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Si tratta dei settori che sono oggetto dell'accordo.

- **Valutazione d'impatto**

Parallelamente ai negoziati, un contraente esterno ha condotto una valutazione d'impatto sulla sostenibilità (VIS)¹⁶ riguardante sia l'adesione dell'Angola all'APE UE-SADC sia l'accordo. L'obiettivo dello studio è individuare i potenziali impatti economici, sociali, ambientali e sui diritti umani derivanti dalle disposizioni dell'APE e dell'accordo. Nel quadro della VIS il contraente ha consultato esperti interni ed esterni e ha svolto consultazioni con i portatori di interessi sia nell'UE sia in Angola.

La VIS conferma l'impatto positivo dell'accordo sull'economia dell'Angola, sottolineando inoltre la complementarità tra l'accordo, l'adesione all'APE UE-SADC e l'assistenza tecnica a sostegno di entrambi i processi. La VIS non individua impatti negativi dell'accordo sull'occupazione, sui diritti del lavoro, sui diritti umani o sull'ambiente.

La VIS, che riguarda sia l'adesione dell'Angola all'APE UE-SADC sia l'accordo, è stata effettuata dal contraente esterno "BKP Economic Advisors".

¹² Seminario "Prospettive per le relazioni commerciali e di investimento UE-Africa", 26 ottobre 2022.

¹³ https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/southern-african-development-community-sadc/eu-angola-negotiations_en.

¹⁴ Cfr. UNCTAD, *Investment Policy Review of Angola*, https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcb2019d4_en.pdf.

¹⁵ Cfr. Banca mondiale, *Retention and Expansion of Foreign Direct Investment, Political Risk and Policy Responses*, <http://documents1.worldbank.org/curated/en/387801576142339003/pdf/Political-Risk-and-Policy-Responses.pdf>.

¹⁶ Cfr. *Valutazione d'impatto sulla sostenibilità (VIS) a sostegno dei negoziati commerciali con l'Angola per l'adesione all'APE UE-SADC*, relazione finale, dicembre 2021, https://circabc.europa.eu/ui/group/09242a36-a438-40fd-a7af-fe32e36cbd0e/library/f9babf9b-6d05-475f-a322-1bfc4e5c9982?p=1&n=10&sort=modified_DESC.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'accordo comprende disposizioni istituzionali che delineano la struttura degli organi esecutivi incaricati di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dell'accordo stesso.

Il capo istituzionale dell'accordo istituisce un "comitato per l'agevolazione degli investimenti" che ha principalmente il compito di garantire il funzionamento corretto ed efficace dell'accordo. L'accordo stabilisce inoltre un dialogo con la società civile, che si svolge su base annuale in concomitanza con la riunione del comitato per l'agevolazione degli investimenti.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'obiettivo generale dell'accordo è facilitare l'attrazione e l'espansione degli investimenti tra l'UE e l'Angola ai fini della diversificazione economica e dello sviluppo sostenibile.

L'accordo si articola in quattro capi sostanziali:

- prevedibilità e trasparenza delle misure relative agli investimenti, ad esempio richiedendo la pubblicazione di tutte le leggi e le condizioni in materia di investimenti e promuovendo l'uso di singoli portali informativi per gli investitori;
- razionalizzazione delle procedure di autorizzazione, mediante un trattamento tempestivo delle domande e la promozione dell'e-government;
- punti focali e coinvolgimento dei portatori di interessi, al fine di facilitare le interazioni tra gli investitori e l'amministrazione;
- investimenti e sviluppo sostenibile, integrando l'approccio più recente dell'UE in materia di "commercio e sviluppo sostenibile" e di condotta responsabile delle imprese.

Il capo "Prevenzione e risoluzione delle controversie" si basa sulla cooperazione tra le parti e sulla ricerca di una soluzione concordata, ma prevede anche la possibilità di un arbitrato tra Stati in ultima istanza, oltre alle norme in materia di mediazione.

Nel complesso, si prevede che l'accordo porterà a miglioramenti del contesto imprenditoriale in Angola, a vantaggio sia delle imprese straniere che di quelle nazionali. Di conseguenza gli

investitori stranieri saranno incoraggiati a rimanere più a lungo, apportando un contributo a lungo termine all'economia locale. Oltre agli investitori esistenti, l'accordo mira altresì ad attrarre nuovi investitori in Angola, in particolare le piccole e medie imprese, che hanno maggiori difficoltà a districarsi in procedure lunghe e complesse per investire all'estero.

Il fatto che l'accordo migliori la certezza del diritto per gli investimenti in tutti i settori dovrebbe contribuire alla diversificazione economica dell'Angola in nuovi settori quali le esportazioni di prodotti alimentari, l'industria manifatturiera e i servizi. L'accordo contiene anche disposizioni volte a rafforzare i collegamenti tra gli investitori stranieri e i fornitori nazionali.

Infine l'accordo integra anche un'importante dimensione di sviluppo sostenibile nelle relazioni in materia di investimenti tra l'UE e l'Angola, compreso l'impegno a non indebolire le leggi e le norme in materia di ambiente o di lavoro al fine di attrarre gli investimenti e a non rinunciare o derogare a tali leggi. L'accordo comprende inoltre impegni per ottenere l'attuazione effettiva degli accordi internazionali in materia di lavoro e ambiente, incluso l'accordo di Parigi. L'accordo impone alle parti di promuovere pratiche commerciali responsabili presso gli investitori e rafforza la cooperazione bilaterale sugli aspetti relativi agli investimenti nell'ambito delle politiche in materia di cambiamenti climatici e parità di genere.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione del Consiglio n. [XX]², l'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola ("l'accordo") è stato firmato in data [XX XXX 2023], con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,
- (3) Conformemente all'articolo 55, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo sull'agevolazione degli investimenti sostenibili tra l'Unione europea e la Repubblica d'Angola ("l'accordo").

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 57.2 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² [Inserire il riferimento].

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione³.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

³ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal segretariato generale del Consiglio.